

Condizioni di Assicurazione
Ed. 09/2009

INDICE

Informativa Privacy

Definizioni comuni

1. Norme Comuni

2. Incendio

Definizioni

2.1. Rischi assicurati Incendio Locali e Contenuto

2.2. Rischi esclusi Incendio Locali e Contenuto

2.3. Ricorso terzi da incendio

2.4. Garanzia Facoltativa – Ricerca della rottura fino a € 1.000,00

2.5. Terzi interessati

2.6. Rinuncia alla rivalsa

3. Responsabilità Civile

Definizioni

3.1. Rischi assicurati

3.2. Rischi esclusi

3.3. Danni all'arredo domestico ed ai locali presi in locazione durante la villeggiatura

3.4. Garanzia Facoltativa – Danni cagionati dai cani

3.5. Estensione territoriale

4. Sinistri

4.1. Sinistri incendio

4.2. Sinistri responsabilità civile

4.3. Norme comuni a tutti i sinistri

5. Articoli del Codice Civile



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti *Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali*

(Ed. 01/02/2009)

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile⁽²⁾ (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it) con sede in Via del Pilastro 52 – 40127 Bologna (BO), UGF Assicurazioni S.p.A. (www.ugfassicurazioni.it) ed Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it) entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili potrà consultare il sito www.linear.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso UGF Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato – e-mail: privacy@ugfassicurazioni.it.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso,

- filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
 - 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
 - 5) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ed UGF Assicurazioni S.p.A., cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo Unipol.
 - 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
 - 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

DEFINIZIONI COMUNI

I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano:

Compagnia

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

Contraente

La persona che stipula l'assicurazione

Assicurazione

Il contratto di assicurazione

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia

Capitale Assicurato

Rappresenta l'importo massimo indennizzabile per i beni oggetto di copertura

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro

Sinistro

Il fatto dannoso previsto in polizza

Indennizzo

La somma liquidata dalla Compagnia in caso di sinistro

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

Nucleo Familiare

Le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro

1. NORME COMUNI

1.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.2. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto si intende di durata annuale, con scadenza alle ore 24 dell'ultimo giorno in copertura, senza tacita proroga.

1.3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Per concludere il presente contratto è necessario inviare per posta o a mezzo fax i documenti indicati nella scheda del preventivo alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Via del Pilastro 52, 40127 Bologna
Al ricevimento di tale documentazione, Linear invierà al Contraente la documentazione contrattuale (polizza e Condizioni Generali di assicurazione, comprensive di nota informativa al trattamento dei dati personali)..

1.4. PAGAMENTO DEL PREMIO - Per pagare il premio previsto dal contratto il cliente potrà scegliere una delle seguenti modalità:

- bonifico sul conto corrente bancario intestato a Linear Assicurazioni S.p.A., codice IBAN: IT89 U 03127 02403 CC0140 112233;

- versamento sul conto corrente postale N. 753400, intestato a Linear Assicurazioni S.p.A.;

- versamento tramite carta di credito.

In ogni caso, nella causale di versamento devono essere sempre indicati cognome e nome del Contraente e numero del contratto, fermo restando che le garanzie decorrono dalle ore 24 della data di versamento. Nel caso di pagamento effettuato mediante Banca o Posta dovrà essere inviata copia della contabile di versamento alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. mediante fax o posta o e-mail.

1.5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO - Entro 14 giorni dalla data di effetto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro.

Il Contraente dovrà:

- comunicare a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri.

1.6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile.

1.8. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO - Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.

1.9. ONERI FISCALI - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.

1.10. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In occasione di ogni sinistro, il Contraente deve mettersi in contatto il più presto possibile con il servizio sinistri di Linear (800.321.321, oppure, per le chiamate dall'estero, +39-051-2810700) per comunicare le informazioni necessarie. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente.

1.11. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

1.12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2. INCENDIO

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Beni assicurabili

La garanzia è prestata per abitazioni civili, site sul territorio italiano:

- adibite prevalentemente ad uso abitativo principale o secondario,
- in buone condizioni di statica e manutenzione, in condizioni di normale abitabilità, con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, solai o armatura del tetto comunque costruiti.

Locali Dell'abitazione

L'intera costruzione edile, o porzione di essa, escluso il valore dell'area, di proprietà o in locazione all'Assicurato.

Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, contatori ed altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi parquet, moquette, tappezzerie, tinteggiature, affreschi o statue che non abbiano valore artistico, nonché costruzioni accessorie all'aperto anche in materiale combustibile, recinzioni, cancellate ed infissi all'aperto, il tutto pertinente al fabbricato. Sono comprese le tende da sole fino a € 2.000,00. Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune.

Contenuto dell'abitazione

Mobili anche di antiquariato, arredamento di normale dotazione dell'abitazione, elettrodomestici, provviste, vestiario ed indumenti in genere e quant'altro serve per uso di casa e personale, il tutto posto nei locali dell'abitazione e nelle relative dipendenze. Mobili, arredamento, attrezzature dell'eventuale ufficio o studio professionale o gabinetto medico-dentistico posto in locali annessi e comunicanti con l'abitazione stessa. Tappezzerie, moquette e parquet non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario.

Sono compresi: preziosi e gioielli fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata; collezioni in genere fino alla concorrenza di € 1.000,00; nonché quadri, oggetti d'arte, tappeti e arazzi, di valore singolo non superiore a € 10.000,00; attrezzature, macchinari e merci inerenti ad attività svolte saltuariamente a domicilio direttamente dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi. Restano esclusi dall'assicurazione: denaro e titoli di credito in genere, veicoli a motore in genere.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare o di canne fumarie, che può autoestendersi e propagarsi. Non è considerato incendio la semplice bruciatura senza sviluppo di fiamma.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione, gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Bang Sonico

Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

Incombustibili

Le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Primo Fuoco

Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata.

Atti Di Terrorismo

Si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

2.1. RISCHI ASSICURATI INCENDIO LOCALI E CONTENUTO

La Compagnia, nella forma a primo fuoco, risponde dei seguenti danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, sino alla concorrenza della somma assicurata:

a) Incendio dei locali

b) Fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate

c) Esplosione, implosione, scoppio

Con esclusione dei danni:

- da ordigni esplosivi purché non a seguito di eventi socio-politici;
- a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale.

d) Acqua condotta - fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza dei locali.

Con esclusione:

- dei danni da traboccamenti e rigurgiti di fognature;
- delle spese per la demolizione, sgombero e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

e) Fenomeni elettrici - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica che comportino danni agli impianti o installazioni dei locali considerati immobili per natura o destinazione.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a € 1.500,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.

Con esclusione dei danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte;
- dovuti ad usura, a manomissione;
- causati da imperizia e negligenza degli addetti;
- avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione;

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

f) Eventi speciali

– *eventi socio-politici* - scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio.

Con esclusione dei danni:

- verificatisi nel corso di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, statale o locale.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 per sinistro.

– **eventi atmosferici** - grandine, uragani, bufere, trombe d'aria ed ogni altra perturbazione, caratterizzata da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile non soltanto nei danni del singolo ente assicurato, ma anche in quelli subiti da altri (anche se non assicurati) sia nell'ambito della stessa proprietà che nelle località circostanti.

L'assicurazione comprende: i danni da acqua penetrata all'interno del fabbricato esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, direttamente causati dagli eventi sopraddetti; i danni conseguenti al crollo totale o parziale del fabbricato, o parte di esso, a seguito di sovraccarico di neve, nonché i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento o degli eventi sopraddetti.

Con esclusione dei danni:

- a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe e slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- da accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 200,00 per sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a € 15.000,00 per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo.

Sono inoltre in garanzia:

g) Colpa grave - i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore INCENDIO e determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

h) Guasti arrecati dai soccorritori - allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini del presente settore INCENDIO.

i) Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro - fino alla più vicina discarica. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata alla partita colpita da sinistro.

l) Spese di rimozione e ricollocamento - dei seguenti beni assicurati: mobili, tendaggi, tappezzerie e quadri, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, danneggiati da eventi garantiti a termini del presente settore INCENDIO.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

m) Spese di pigione - sostenute dall'assicurato proprietario per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dal medesimo e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno.

L'indennizzo relativo corrisponderà all'importo presumibile della pigione relativa ai locali abitati dall'Assicurato.

n) Maggiori spese di pigione - sostenute dall'assicurato conduttore per il mancato godimento dei locali assicurati e abitati dallo stesso e rimasti danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO, per il periodo necessario al suo ripristino, ma non superiore ad un anno. L'indennizzo relativo corrisponderà alle maggiori spese di pigione pagate dall'Assicurato rispetto al canone di locazione pagato al momento del sinistro e comunque non potrà superare l'importo di detto canone.

o) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni.

p) locali dell'abitazione in locazione - La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589, e 1611 del codice civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali, cagionati da incendio od altro evento garantito dal presente settore INCENDIO, ai locali condotti in locazione dall'assicurato. La garanzia è prestata fino alla somma assicurata alla partita LOCALI DELL'ABITAZIONE.

q) Vincolo Mutuo (solo se espressamente indicato in polizza)- La presente polizza, limitatamente al settore INCENDIO, è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'istituto di credito vincolante specificato in polizza creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento.

2.2 RISCHI ESCLUSI INCENDIO LOCALI E CONTENUTO

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- c) da furto o tentato furto delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla lettera m) dell'articolo precedente;
- e) causati da gelo;
- f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- g) causati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente;
- h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

2.3. RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, di quant'egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di eventi garantiti con il settore INCENDIO.

Ferma la somma assicurata quale massimo indennizzo, la garanzia è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole di servizi, fino ad un massimo del 10% della somma assicurata stessa.

Con esclusione dei danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi le persone stabilmente residenti e conviventi con l'Assicurato e risultanti dal suo stato di famiglia alla data del sinistro, **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l'assicurato provvede al loro mantenimento.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2.4. GARANZIA FACOLTATIVA - RICERCA DELLA ROTTURA FINO A € 1.000,00

La garanzia è operante solo se è selezionata e la corrispondente somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale.

A parziale deroga della lettera d) della sezione 2.1., la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

Resta inteso che in nessun caso la Compagnia pagherà, per ciascun sinistro o per più sinistri in ciascun anno assicurativo somma superiore a € 1.000,00.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente sia la garanzia "Acqua condotta" che la garanzia "Ricerca rottura", verrà applicata una sola franchigia.

2.5. TERZI INTERESSATI

La presente polizza, relativamente al settore INCENDIO, è stipulata dal **Contraente nel suo nome e nell'interesse di chi spetta.**

In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei Periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente.

È stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito dell'assicurazione stessa.

Tuttavia l'indennità che sarà versata in contraddittorio può essere versata all'atto del pagamento, **solo con l'intervento o nei confronti dei terzi interessati.**

2.6. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti di primo e secondo grado dell'Assicurato, nonché dei locatari e/o proprietari dei locali assicurati.

3. RESPONSABILITÀ CIVILE

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno

Responsabilità Civile Verso Collaboratori Familiari (R.C.O.)

Responsabilità derivante da infortunio sofferto dagli addetti ai servizi domestici in rapporto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche

Assicurato

Il Contraente e il suo nucleo familiare

Cose

Sia gli oggetti materiali che gli animali

3.1. RISCHI ASSICURATI

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. Sono altresì compresi:

- i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei locali che costituiscono l'abitazione principale dell'Assicurato, nonché dalla conduzione dei locali costituenti l'abitazione secondaria.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso gli addetti ai servizi domestici da lui dipendenti ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche, per gli infortuni (escluse malattie professionali) da loro sofferti.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

c) Rivalsa I.N.P.S. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche.

3.2. RC RISCHI ESCLUSI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) tutte le persone che compongono il nucleo familiare, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, i genitori e i figli dell'assicurato, altri parenti e affini con loro conviventi o per i quali l'assicurato provvede al loro mantenimento;

b) gli addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza non occasionale con l'Assicurato.

L'assicurazione R.C.T. **non comprende i danni:**

- c) da furto;
- d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- f) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- g) derivanti dall'esercizio di attività professionali e lavorative, escluso quanto previsto all'art. 3. 1 lettera b);
- h) derivanti dalla partecipazione a manifestazioni sportive organizzate da Federazioni o Enti sportivi;
- i) derivanti dalla pratica di sport motoristici;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) derivanti da straordinaria manutenzione, da stillicidio, umidità e insalubrità dei locali. Se il fabbricato adibito a dimora abituale dell'Assicurato fa parte di un condominio, sono esclusi i danni derivanti da ogni maggior onere conseguente all'obbligo solidale dell'Assicurato con altri condomini;
- n) derivanti dalla proprietà o detenzione di armi da fuoco non in regola con le norme di legge in materia, nonché dall'esercizio della caccia;
- o) derivanti dalla proprietà o custodia di cani, cavalli o altri animali che non siano domestici e da cortile.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende altresì i danni:

- p) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivati, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto o l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- r) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

3.3. DANNI ALL'ARREDO DOMESTICO ED AI LOCALI PRESI IN LOCAZIONE DURANTE LA VILLEGGIATURA

A parziale deroga dell' art. 3.2. lettera d) e lettera e) della presente sezione, sono compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio all'arredo domestico, nonché i danni in genere ai locali di terzi, presi in locazione durante la villeggiatura; restano comunque esclusi i rapporti di locazione od uso tra parenti ed affini. La garanzia è prestata fino al massimo risarcimento complessivo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 300,00 per sinistro.

3.4. GARANZIA FACOLTATIVA - DANNI CAGIONATI DAI CANI

La garanzia è operante solo se è selezionata e la corrispondente somma assicurata è indicata nella scheda contrattuale.

A parziale deroga dell'art. 3. 2 lettera o) della presente sezione, l'assicurazione viene prestata per i danni cagionati dalla proprietà e/o custodia di cani.

Limitatamente ai danni a cose, tale garanzia è prestata con la franchigia di € 150 per sinistro.

L'assicurazione non è operante per i danni derivanti dalla proprietà, possesso o detenzione di cani appartenenti alle seguenti razze/tipologie:

- **Pitbull terrier**
- **American bulldog**
- **Bull mastiff**
- **Dogo argentino**
- **Rottweiler**
- **Dobermann**

3.5. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

4. SINISTRI

4.1. SINISTRI INCENDIO

4.1.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In primo luogo, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a)** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b)** fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
- c)** conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- d)** darne avviso alla Compagnia entro 3 giorni chiamando il numero verde 800.321.321. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso; però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e)** fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi:
 - l'elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - la copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
 - l'indicazione di altre eventuali assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze;
- f)** denunciare tempestivamente la distruzione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore. Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:
- g)** presentare i documenti amministrativi che si possono ottenere, in relazione al sinistro, dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Amministrazione.

4.1.2. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

La valutazione del danno è concordata con le seguenti modalità:

- a)** direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b)** fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.1.3. DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni viene eseguita, separatamente per ogni singola partita, secondo le norme seguenti:

- a)** per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate dedotto il valore ricavabile dai residui;
- b)** per i danni al contenuto si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione o quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate.

Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Nel caso di danni a oggetti d'arte suscettibili di riparazione o restauro si stima l'importo totale delle spese di riparazione o restauro, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'oggetto danneggiato nello stato in cui si trovava al momento del sinistro. Nel caso di danni a oggetti d'arte non suscettibili di riparazione o restauro si stima il valore dell'oggetto stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua natura e qualità; da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie e le maggiori spese per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale e comunque i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori del territorio dello Stato Italiano.

Resta convenuto che: in nessuno dei casi di cui ad **a)** e **b)** potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi ed ogni altra circostanza concomitante.

4.1.4. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e purché non sia stata fatta opposizione. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

4.2. SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE

4.2.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve denunciarlo alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza chiamando il numero verde 800.321.321 e fornendo:

- una descrizione dettagliata dell'evento;
- l'indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute;
- l'indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed eventuali richieste formali di danno.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro Settore ispezione del lavoro, a norma dell'art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124

4.2.2. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Compagnia assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

4.3. NORME COMUNI A TUTTI SINISTRI

4.3.1. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Nei 60 giorni successivi al pagamento o alla contestazione dell'indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, l'Assicurato o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere dal contratto, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà all'Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto al netto delle imposte.

5. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile

E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo .

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (c.c.1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade (c.c.2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza (c.c.1932).

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 (c.c.1391,1932).

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese (c.c.1932; disp. di att. al c.c. 187).

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (c.c.1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (c.c.1589).

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (c.c.1589).

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

* Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) nella parte in cui non comprende, fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto (c.c.2952). Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi (c.c.2767).

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore (c.c.1932; Cod. Proc. Civ. 196)

RECAPITI UTILI

SERVIZIO CLIENTI LINEAR

8.30-20.00 (tutti i giorni, festivi esclusi)

800.240.240

(tel. 051.6378004)

PER DENUNCIARE UN SINISTRO

Lunedì-Venerdì 8.30-19.00 – Sabato 8.30-13.30

800.321.321

(dall'estero: +39 051 2810700)

SITO INTERNET: www.linear.it - **E-MAIL:** info@linear.it – **FAX** 051 6378419

Linear Assicurazioni S.p.A.
Via del Pilastro, 52
40127 Bologna